



Ispettorato Interregionale del Lavoro
Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Veneto
Sede di Venezia

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

Regione Emilia-Romagna (di seguito Regione), rappresentata dall'Assessore al Coordinamento delle Politiche europee allo sviluppo, Scuola, Formazione professionale, Università, Ricerca e Lavoro Prof. Patrizio Bianchi quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma in rappresentanza della Regione Emilia-Romagna con sede in Bologna, Viale Aldo Moro, 52;

E

Agenzia Regionale per il Lavoro (di seguito Agenzia), rappresentata dalla Direttrice Dott.ssa Paola Cicognani la quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma in rappresentanza della Agenzia Regionale per il Lavoro con sede in Bologna, Viale Aldo Moro, 38;

E

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro qui rappresentato dall'Ispettorato Interregionale del Lavoro di Venezia di seguito denominato IIL Nord Est, nella persona del Direttore dell'Ispettorato Interregionale Nord Est dott. Stefano Marconi;

VISTI

- la Legge 28 giugno 2012, n. 92 all'art. 1, comma 34, che prevede che il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concludano in sede di Conferenza Stato Regioni un Accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento;
- l'Accordo fra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento" ai sensi dell'articolo 1, commi da 34 a 36 della Legge 28 giugno 2012, n. 92, sottoscritto in sede di Conferenza Stato-Regioni 24 gennaio 2013 (Atto repertorio n. 1/CSR);
- le Linee guida adottate con il predetto Accordo, che sono state modificate con quelle approvate in sede di Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 25 maggio 2017 (repertorio atti n. 86/CSR);
- la Legge regionale 4 marzo 2019, n. 1 che, pur confermando le finalità dell'impianto complessivo della Legge regionale n. 17/2005 e ss.mm.ii., al fine di adeguare il quadro normativo regionale alle indicazioni contenute nelle Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento, ha modificato il Capo IV "Orientamento e Tirocini" rafforzando e qualificando ulteriormente lo strumento, e contrastandone un uso distorto prevedendo in particolare:
 - all'art. 26 quinquies, comma 2 che "La Regione promuove, anche perseguendo la più stretta integrazione con il Ministero del lavoro, la qualità e il corretto utilizzo dei tirocini prevenendo le



Ispettorato Interregionale del Lavoro
Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Veneto
Sede di Venezia

forme di abuso. A tal fine la Giunta regionale individua e programma attività di controllo anche al fine di:

- a) avere tempestiva informazione sugli accertamenti ispettivi realizzati;
 - b) avere periodica e completa informazione sui caratteri degli eventuali elementi distorsivi individuati;
 - c) verificare l'effettiva attuazione di quanto previsto dall'articolo 26 ter, comma 5";
- all'art. 26 quinquies, comma 3 che "La Regione e l'Agenzia regionale per il lavoro dell'Emilia-Romagna stabiliscono con un accordo con l'Ispettorato interregionale del lavoro modalità e procedure per l'attuazione dei controlli di competenza";
 - agli artt. 26 sexies e 26 septies l'elenco delle sanzioni in capo rispettivamente al soggetto promotore e al soggetto ospitante;
 - la Circolare n. 8 del 18 aprile 2018 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, che fornisce indicazioni operative utili al corretto inquadramento dei tirocini, chiarisce in premessa che la programmazione degli interventi nell'ambito dell'attività di vigilanza "presuppone l'attivazione di apposite sinergie con i competenti uffici della Regione";
 - la determinazione del Direttore dell'Agenzia n. 852 del 01/07/2019 che approva le piste di controllo per la verifica sulla conforme costituzione dei tirocini ai fini dell'autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 26 ter, comma 1 della legge regionale 17/2005 e ss.mm.ii.; nell'ambito dei controlli di secondo livello, in particolare, è previsto che la verifica venga effettuata tramite gli Ispettorati Territoriali del Lavoro per quanto riguarda la verifica sulle quote di contingentamento di cui all'art. art. 26 bis, comma 2, e la verifica sulla fruizione di cassa integrazione guadagni per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità produttiva (art. 26 bis, comma 3, lett. c);

PREMESSO CHE

La Regione:

- promuove la qualità e il corretto utilizzo del tirocinio e, nell'ambito della propria competenza regolativa adotta, a seguito dei processi di confronto con il partenariato socio-economico, provvedimenti atti al conseguimento di tali obiettivi anche a partire dagli elementi di conoscenza degli esiti delle attività di vigilanza e controllo, nonché derivanti dalle attività di monitoraggio e valutazione;

L'Agenzia:

- verifica, tramite i sistemi informativi, idoneità e congruenza del progetto formativo e convenzione di cui all'art. 24, comma 3 della legge regionale e delle comunicazioni obbligatorie di cui alla legge 608/1996 e s.m.i.;



Ispettorato Interregionale del Lavoro

Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Veneto

Sede di Venezia

- prende atto, con provvedimento del Responsabile del Servizio Integrativo Politiche del Lavoro, della autorizzazione dei tirocini che hanno superato i controlli di idoneità e congruenza di cui all'alinea precedente;
- effettua, sui tirocini autorizzati, controlli di secondo livello, come dettagliati da apposita pista di controllo approvata con la citata determinazione n. 852 del 01/07/2019;
- mette a disposizione degli Ispettorati Territoriali del Lavoro dell'Emilia-Romagna i dati relativi a convenzioni e progetti formativi individuali di tirocinio ai sensi di quanto previsto all'art. 1 comma 3 del presente Protocollo;

L'Ispettorato Interregionale del Lavoro:

- esercita, nell'ambito delle proprie funzioni e attribuzioni istituzionali, il coordinamento dell'attività di vigilanza anche in materia di tirocini, che viene programmata dai competenti Ispettorati Territoriali del Lavoro;
- favorisce la comunicazione tempestiva all'Agenzia degli esiti degli accertamenti svolti dagli Ispettorati Territoriali del Lavoro (ITL), finalizzati alla verifica della genuinità dei rapporti posti in essere dalle aziende.

Tutto ciò premesso,

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Oggetto del protocollo)

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente protocollo, che ha ad oggetto il coordinamento delle attività svolte dall'Ispettorato interregionale del lavoro Nord-Est e dalla Agenzia al fine di monitorare, verificare e sostenere le esperienze di tirocinio extracurricolare attivate in Emilia-Romagna e con azioni dirette a prevenire e a sanzionare eventuali abusi e l'uso distorto di tale misura.
2. Il presente protocollo è, in particolare, finalizzato a favorire la massima collaborazione tra i soggetti sottoscrittori per l'attuazione delle misure di vigilanza, controllo ispettivo e disciplina sanzionatoria previste dalla normativa regionale in tema di tirocini.
3. Lo scambio delle informazioni indicate in premessa seguirà la sottoscrizione di apposita convenzione tra l'Ispettorato Interregionale del Lavoro e l'Agenzia, il cui schema verrà approvato dal Direttore dell'Agenzia, che disciplina le modalità di trattamento dei dati e di attuazione dei controlli, nel rispetto della normativa vigente sul trattamento dei dati.



Ispettorato Interregionale del Lavoro
Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Veneto
Sede di **Venezia**

Articolo 2

(Referenti per l'attuazione del Protocollo)

1. La Regione stabilisce che proprio Referente per l'attuazione del Protocollo è il Responsabile del Servizio programmazione delle politiche dell'istruzione, della formazione, del lavoro e della conoscenza.
2. L'Agenzia stabilisce che proprio Referente per l'attuazione del Protocollo è il Responsabile del Servizio Integrativo Politiche del Lavoro.
3. L'Ispettorato Interregionale del Lavoro stabilisce che il proprio Referente è il Responsabile del Coordinamento del Processo Vigilanza.

Articolo 3

(Durata del Protocollo)

1. Il presente Protocollo ha durata di tre anni, rinnovabile di comune accordo tra le parti.

Per la Regione Emilia-Romagna

L'Assessore al coordinamento delle politiche europee allo sviluppo, scuola, formazione professionale, università, ricerca e lavoro

Patrizio Bianchi

Per l'Agenzia Regionale per il Lavoro

Direttore

Paola Cicognani

Per l'Ispettorato Nazionale del Lavoro

Direttore dell'Ispettorato Interregionale Nord Est

Stefano Marconi

Documento firmato digitalmente ai sensi D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme ad esso connesse